

GLOSSARIO MIFID II

	Definizione	Riferimento normativo
Abuso di informazioni privilegiate	Il misfatto che si realizza nella condotta di chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le medesime informazioni; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)	Articolo 132-bis della LISF
Attività assicurativa	Per attività assicurativa si intende la diretta assunzione e gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione mediante l'esercizio delle attività: a) di assicurazione vita; b) di assicurazione non vita, ivi inclusa l'assicurazione contro i danni. Per assicurazione vita si intendono le assicurazioni e le operazioni come risultano dalla classificazione per ramo stabilita con provvedimento dell'autorità di vigilanza. Per assicurazione non vita si intendono le assicurazioni come risultano dalla classificazione per ramo stabilita con provvedimento dell'autorità di vigilanza. Per attività di riassicurazione si intendono le attività di assunzione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione.	Allegato 1 lett. G) e H) della LISF
BCSM	Banca Centrale della Repubblica di San Marino	-
Bene	Disponibilità liquide e strumenti finanziari	-
Best execution	I criteri e le misure adottate da CRSM al fine di ottenere il miglior risultato possibile quando tratta un ordine di compravendita per conto dei clienti	-
Cambiamento di strumenti finanziari (o	Permuta di uno strumento finanziario con un altro o esercizio del diritto di modificare uno strumento finanziario esistente	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

operazioni di switch)		
CCL	Contratto Collettivo di Lavoro	-
Cliente	Soggetti, persone fisiche o giuridiche, ai quali vengono prestati servizi e attività di investimento o servizi accessori	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Cliente al dettaglio o retail	Cliente/i non rientranti tra i clienti professionali o le controparti qualificate	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Cliente professionale	Soggetti di cui all'allegato 1 del Reg. BCSM 2024-05, si tratta di quel cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere le proprie decisioni di investimenti e valutare correttamente i rischi che assume	Articolo I.I.2 e allegato 1 del Reg. BCSM n. 2024-05
Collocamento	Accordo tra l'emittente (o l'offerente) e l'intermediario collocatore, finalizzato all'offerta al pubblico e al conseguente collocamento presso la clientela del collocatore degli strumenti finanziari emessi, a condizioni di prezzo e, se previsto, di tempo predeterminate. L'accordo può essere concluso anche fra un collocatore primario ed un collocatore secondario.	Articolo 1 lett. kk) della LISF
Comunicazioni di marketing	Le informazioni destinate ai canali di distribuzione o al pubblico, intese a raccomandare o a consigliare, in maniera esplicita o implicita, una strategia di investimento in merito a uno o a più strumenti finanziari o emittenti, ivi compresi pareri sul valore o sul prezzo, presente o futuro, di tali strumenti, che non soddisfino le condizioni necessarie per poter essere definite ricerca in materia di investimenti	-
Conflitto di interesse	Una situazione in cui una o più persone o soggetti hanno interessi concorrenti e la soddisfazione di un interesse può comportare pregiudizio per un altro	-
Consiglio di Amministrazione	Organo sociale con funzione di supervisione strategica	-
Consulenza in materia di investimenti	Servizio di investimento di cui all'articolo 1 della LISF, come più specificatamente qualificato all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2017/565, che presuppone la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative a strumenti finanziari	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05, Articolo 1 lett. m ter) della LISF e articolo 9 del Regolamento (UE) 2017/565

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

Controlli dei rischi	Controlli di secondo livello diretti a concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione del rischio, verificare il rispetto dei limiti assegnati alle varie strutture operative, controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Controlli di compliance	Controlli di secondo livello diretti a verificare la conformità dell'attività svolta ad ogni disposizione di legge, di statuto, di vigilanza e di autoregolamentazione applicabile, anche con riferimento al contrasto al crimine finanziario in materia di riciclaggio, usura, finanziamento al terrorismo e ad altri reati di natura finanziaria	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Controlli di linea o di primo livello	Controlli svolti sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione, generalmente nell'ambito della stessa struttura organizzativa operativa, che possono essere incorporati nelle procedure automatizzate, o eseguiti nell'ambito dell'attività di back-office	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Controlli di secondo livello	Controlli affidati a strutture organizzative diverse da quelle operative e che si distinguono in controlli dei rischi e controlli di compliance	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Controllo	Situazione nella quale una persona fisica o giuridica: a) dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea, ovvero b) dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea, ovvero c) esercita un'influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali.	Articolo 2 della LISF
Controparte qualificata	1) I soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi di diritto sammarinese o estero. Si intendono inclusi nell'elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, quali: a) banche b) imprese di investimento c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati d) imprese di assicurazione e) organismi di investimento collettivo e relative società di gestione f) fondi pensione e relative società di gestione g) negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci h) singoli membri di una borsa	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

	i) altri investitori istituzionali 2) le imprese di grandi dimensioni che soddisfano, a livello di singola società, almeno due dei seguenti criteri dimensionali: — totale di bilancio: euro 20.000.000 — fatturato netto: euro 40.000.000 — fondi propri: euro 2.000.000 3) l'Eccellentissima Camera della Repubblica di San Marino, i governi nazionali e regionali, compresi gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico a livello nazionale o regionale, le banche centrali, inclusa la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, le istituzioni internazionali e sovranazionali come la Banca mondiale, l'FMI, la BCE, la BEI e altre organizzazioni internazionali analoghe 4) altri investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie 5) società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati	
Conversazioni telefoniche	Si intendono le conversazioni che avvengono mediante le apparecchiature telefoniche fisse fornite da CRSM ai propri dipendenti e sottoposte a registrazione	-
CRSM	Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A.	-
Deposito strutturato	Un deposito bancario così definito all'articolo I.I.2 del Regolamento BCSM n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria, che è pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sarà rimborsato (o è a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali: A) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento è direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor B) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari C) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali o D) Un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

DIP aggiuntivo IBIP	Il documento informativo precontrattuale aggiuntivo, parte della documentazione precontrattuale per i prodotti di investimento assicurativo	Articolo 1 parte I del Reg. BCSM 2024-02
Direzione Generale	Ai soli fini delle policy in ambito MIFID, il Direttore generale, il Direttore vicario, i Vice direttori e i Funzionari	-
Distributore finale	CRSM quando offre, raccomanda o vende uno strumento finanziario e intrattiene rapporti diretti con il cliente	-
Distributore primario	CRSM quando collabora nella distribuzione di uno strumento finanziario da parte del distributore finale	-
Distribuzione assicurativa	L'esercizio di una o più delle seguenti attività: a) fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente in relazione ad uno o più contratti di assicurazione o di riassicurazione (consulenza); b) proporre contratti di assicurazione o di riassicurazione o compiere atti preparatori relativi alla loro conclusione; c) concludere contratti di assicurazione e riassicurazione; d) collaborare alla loro gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistri; e) fornire informazioni relativamente ad uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.	Articolo 26 comma 1 della LISF
Emittente	Soggetti emittenti gli strumenti finanziari di cui all'allegato 2 alla LISF	-
Esecuzione di ordini	Servizio prestato da CRSM nel caso in cui è aderente diretto alla sede di negoziazione	-
Esecuzione di ordini per conto dei clienti	Servizio che prevede la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o più strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05 e Articolo 1 lett. o) della LISF
ESMA	(European Securities and Markets Authority) Organismo composto dalle autorità nazionali responsabili in materia di mercati degli strumenti	-

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

	finanziari istituito allo scopo di migliorare la tutela degli investitori e la stabilità dei mercati finanziari	
Fattori di sostenibilità	Le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Fornitura di informazioni	Si intende la comunicazione diretta ai clienti di informazioni riguardanti strumenti finanziari, depositi strutturati, servizi di investimento o servizi accessori, su richiesta del cliente o su iniziativa di CRSM, nel contesto della prestazione al cliente da parte del personale di CRSM di un servizio di investimento o di un servizio accessorio	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Gestione di portafogli	Gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento nell'ambito di un mandato conferito dai clienti, qualora tali portafogli includano uno o più strumenti finanziari	Articolo 1 lett. q) della LISF
Impresa di investimento	società che svolge una o più attività o presta uno o più servizi di cui alla lettera D dell'Allegato 1 della LISF	Articolo 1 lett. s) della LISF
Incentivo	Qualsiasi onorario, commissione o beneficio non monetario, pagato o ricevuto a/da CRSM o a/da un terzo diverso dal cliente o da chi agisce per suo conto, nel contesto della prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio	-
Informativa precontrattuale	Documento "Informativa precontrattuale servizi e attività di investimento e deposito titoli a custodia e amministrazione"	-
Informazione confidenziale	Un'informazione che pur mancando dei requisiti propri di un'informazione privilegiata, ha comunque natura riservata con l'effetto che una sua divulgazione indiscriminata potrebbe arrecare un pregiudizio al soggetto al quale tale informazione si riferisce	-
Informazione privilegiata	Per informazione privilegiata si intende: a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto	Articolo 132-quinquies della LISF

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

	significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni vigenti in materia, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti; c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.	
Intermediari assicurativi	Gli intermediari assicurativi iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto da BCSM (RUI) di cui all'articolo 109 del codice delle assicurazioni private con i quali CRSM stipula tempo per tempo – nei casi ammessi dalla normativa vigente – accordi di distribuzione assicurativa per lo svolgimento di attività di distribuzione assicurativa di CRSM	-
Intermediario negoziatore o soggetto negoziatore o broker	Il soggetto che esegue gli ordini per conto di CRSM	-
KID	Key Information Document, ossia il documento contenente informazioni chiave per i prodotti di investimento adottato ai sensi del Regolamento Europeo PRIIPS da fornire agli investitori al dettaglio	-
KIID	Key Investor Information Document, ossia il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori previsto dall'articolo 167 del Reg. BCSM 2006-03	Articolo 167 del Reg. BCSM n. 2006-03

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

LISF	Legge 17 novembre 2005 n. 165 e s.m.i.	-
Manipolazione del mercato	Il misfatto compiuto da chiunque dolosamente: a) concluda un'operazione, immetta un ordine di compravendita o compia qualsiasi azione che fornisca, o è probabile che fornisca, segnali falsi o fuorvianti relativi all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, o che fissa, o è probabile che fissi, il prezzo di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale, salvo che le ragioni per le quali la persona ha posto in essere l'operazione o inoltrato un ordine di compravendita siano legittime e che tali operazioni o ordini di compravendita siano conformi alle prassi di mercato ammesse nella sede di negoziazione interessata; b) concluda un'operazione, immetta un ordine di compravendita o compia qualsiasi altra attività o condotta che, attraverso l'uso di artifici o di ogni altro tipo di inganno o espediente, incide sul prezzo di uno o più strumenti finanziari; c) divulghi informazioni, servendosi delle comunicazioni sociali, che forniscono segnali falsi o fuorvianti riguardo all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, o che assicurano il prezzo di uno o più strumenti finanziari a un livello anormale o artificiale, quando ne consegue vantaggio o profitto per colui che ha divulgato le informazioni ovvero per altri; d) trasmetta informazioni false o fuorvianti o comunichi dati falsi o fuorvianti ovvero ogni altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.	Art. 132-ter della LISF
Mercato regolamentato	Sistema multilaterale, amministrato ovvero gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole ovvero ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente e conformemente al pertinente diritto dell'Unione europea e alle norme attuative dell'autorità di vigilanza	Articolo 1 lett. z) della LISF
Modifiche significative [Prodotti di investimento assicurativo]	Indica le variazioni, effettuate successivamente al 1° ottobre 2018, degli elementi principali di un prodotto di investimento assicurativo incluse la copertura, i costi, i rischi, il mercato di riferimento, i diritti di risarcimento o di garanzia	-

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

Negoziiazione per o in conto proprio	Attività di acquisto e vendita di uno o più strumenti finanziari in contropartita diretta in cui si impegnano posizioni proprie	Articolo 1 lett. aa) della LISF
Operazione personale	Negoziiazione su uno strumento finanziario realizzata da, o per conto di, un soggetto rilevante, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: I) il soggetto rilevante agisce al di fuori dell'ambito delle attività che svolge nella sua veste professionale; li) l'operazione è eseguita per conto di una delle seguenti persone: - il soggetto rilevante; - una persona con cui il soggetto rilevante ha stretti legami o rapporti di parentela qualificati, intendendosi come tali i seguenti: a) il coniuge o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale del soggetto rilevante; b) i figli propri o del soggetto di cui alla lettera a); c) ogni altro parente o affine che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione considerata; - una persona nei confronti della quale il soggetto rilevante ha un interesse significativo, diretto o indiretto, nel risultato dell'operazione diverso dal pagamento di onorari o commissioni per l'esecuzione	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Persona con cui il soggetto rilevante è legato da un interesse significativo nel risultato dell'operazione	A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento alle seguenti fattispecie: • relazioni d'affari che il soggetto rilevante intrattiene con una persona fisica o giuridica; • società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela; • Trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela	-
Persona con cui il soggetto rilevante ha rapporti di parentela	a) il coniuge o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale del soggetto rilevante; b) i figli propri o del soggetto di cui alla lettera a); c) ogni altro parente o affine che abbia convissuto per almeno un anno con il soggetto rilevante alla data dell'operazione considerata	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Personale	I dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato	-

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

Portafoglio di negoziazione	L'insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci del portafoglio non immobilizzato di cui all'articolo 1.1.2 del Reg. BCSM n. 2016-02 sulla redazione del bilancio d'impresa e del bilancio consolidato dei soggetti autorizzati	Articolo 1.1.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Pratica di vendita abbinata	Offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o pacchetto	Articolo 1.1.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Prodotto componente [Prodotti di investimento assicurativo]	Prodotto e/o servizio distinto che costituisce parte del pacchetto	-
Prodotto di Investimento Assicurativo (c.d. IBIP)	Prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto, e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto, in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, e non include: a) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita); b) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacità dovuta a lesione, malattia o disabilità; c) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; d) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; e) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non può scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico;	Articolo 1 del Reg. BCSM n. 2024-02
Product governance	Il processo di governo e controllo di strumenti finanziari e di prodotti di investimento assicurativo come disciplinato dal Regolamento BCSM 2024-05	Parte X Titolo X del Reg. BCSM n. 2024-05
Proper fees	Pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione di servizi d'investimento e, che per loro natura, non possono entrare in conflitto con il dovere dell'impresa di investimento di agire in	-

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

	modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei suoi clienti, quali costi di custodia, competenze di regolamento e di cambio, prelievi obbligatori e competenze legali	
PSI Distributore	PSI che offre o raccomanda strumenti finanziari ai clienti	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
PSI o prestatore di servizi di investimento	Soggetto autorizzato che presta uno o più servizi d'investimento o svolge una o più attività di cui alla lettera D dell'allegato 1 della LISF	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
PSI Produttore	Con riferimento agli strumenti finanziari, CRSM quando crea, sviluppa, emette o concepisce strumenti finanziari e, con riferimento ai prodotti di investimento assicurativo, le imprese di assicurazione	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Regolamento o normativa PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-Based Investments Products)	Regolamento Europeo relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Regolamento UE 1286/2014)	Regolamento UE 1286/2014
Retribuzione	Ogni forma di pagamento o beneficio finanziario o non finanziario fornito direttamente o indirettamente dalle imprese ai soggetti rilevanti nel contesto della fornitura di servizi di investimento o servizi accessori ai clienti	-
Ricerca in materia di investimenti	Ricerca in materia di investimenti consistente in ricerche o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono, esplicitamente o implicitamente, una strategia di investimento riguardante uno o diversi strumenti finanziari o gli emittenti di strumenti finanziari, compresi i pareri sul valore o il prezzo attuale o futuro di tali strumenti, che sono destinate a canali di distribuzione o al pubblico e che soddisfano le seguenti condizioni: I) la ricerca o le informazioni sono designate o descritte come ricerca in materia di investimenti o con termini analoghi, o sono altrimenti presentate come spiegazione obiettiva o indipendente delle questioni oggetto della raccomandazione; II) se la raccomandazione in questione venisse fatta dall'impresa di investimento ad un cliente, non costituirebbe consulenza in materia di investimenti ai sensi della LISF	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

Ricezione e trasmissione di ordini	Servizio di investimento di cui alla lettera D1) dell'Allegato 1 della LISF consistente nella ricezione e trasmissione di ordini aventi a oggetto strumenti finanziari per conto dei clienti, nonché nel mettere in contatto due o più soggetti rendendo così possibile la conclusione di un'operazione tra loro (mediazione)	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Sedi di esecuzione	Sono i mercati o sistemi in cui un intermediario può eseguire gli ordini dei clienti, come mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF), sistemi organizzati di negoziazione (OTF), internalizzatori sistematici o altri fornitori di liquidità.	-
Servizio accessorio	Attività riservate e non riservate ai sensi dell'allegato 1 della LISF che possono essere svolte in termini accessori rispetto alla prestazione di servizi e attività di investimento di cui alla lettera D dell'allegato 1 della LISF	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Servizio assicurativo	Si veda la voce "Attività assicurativa"	-
Servizio di investimento	Per servizi e attività di investimento aventi a oggetto uno o più strumenti finanziari, si intendono i seguenti: • Ricezione e trasmissione di ordini aventi a oggetto strumenti finanziari • Esecuzione di ordini per conto dei clienti aventi a oggetto strumenti finanziari • Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari • Gestione di portafogli di strumenti finanziari • Assunzione a fermo di strumenti finanziari ovvero collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile • Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile • Consulenza in materia di investimenti • Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione di strumenti finanziari • Gestione di sistemi organizzati di negoziazione di strumenti finanziari • Attività di gestione di mercati regolamentati • Servizi di comunicazione dati su operazioni concluse su strumenti finanziari presso sedi di negoziazione • Servizi di deposito centrale di strumenti finanziari • Servizi di controparte centrale. • Servizi di repertorio di dati sulle negoziazioni • Servizi di fornitura di indici di riferimento	Allegato 1 lett. D) della LISF

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

Soggetti connessi a una parte correlata	l) società controllate da una parte correlata; li) società presso le quali le parti correlate svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo ad esclusione di quelle partecipate dall'impresa di investimento laddove vi sia coincidenza di esponenti aziendali nell'interesse e su designazione dell'impresa di investimento medesima	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Soggetto rilevante	Il soggetto che produce la parte sostanziale della ricerca in materia di investimenti (analista finanziario) o che, in relazione all'impresa di investimento, appartiene a una delle seguenti categorie: • Membro del consiglio di amministrazione, socio o persona avente compiti direttivi o agente collegato della stessa impresa di investimento; • Membro del consiglio di amministrazione, socio o persona avente compiti direttivi presso l'agente collegato della stessa impresa di investimento; • Dipendente della stessa impresa di investimento o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa di investimento stessa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi e attività di investimento da parte della medesima impresa di investimento; • Persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi alla stessa impresa di investimento o a un suo agente collegato, sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi e attività di investimento da parte della medesima impresa di investimento	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM n. 2024-05
Stretti legami	Una situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate secondo una delle seguenti modalità: a) da una partecipazione, ossia dal possesso, diretto o tramite un legame di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; b) da un legame di controllo tra loro; c) da un legame di controllo duraturo di entrambe o tutte allo stesso soggetto terzo	Articolo 1 lett. pp) della LISF
Strumenti finanziari illiquidi	Strumenti generalmente non quotati su alcuna sede di negoziazione e che prevedono una bassa probabilità di esecuzione	-
Strumenti finanziari liquidi	Strumenti generalmente quotati su di una sede di negoziazione e che prevedono un'alta probabilità di esecuzione	-

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

Strumento finanziario	Per “strumenti finanziari” si intendono: 1) i valori mobiliari 2) gli strumenti del mercato monetario 3) le quote di fondi comuni di investimento o di organismi di investimento collettivo 4) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap, gli accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti 5) i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap, i contratti a termine (forward), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto 6) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i derivati connessi a prodotti energetici 7) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap, i contratti a termine (forward) e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al precedente punto 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati 8) gli strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito 9) i contratti finanziari differenziali 10) i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap, i contratti a termine sui tassi d'interesse e gli altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle	Articolo I.1.2 del Reg. BCSM n. 2024-05 e allegato 2 della LISF
------------------------------	--	--

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

	parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione 11) le quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva comunitaria istitutiva di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra	
Strumento finanziario non complesso	1) Azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione delle parti di OIC non UCITS e delle azioni che incorporano uno strumento finanziario derivato 2) obbligazioni o altre forme di debito cartolarizzato, ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato equivalente, o in un sistema multilaterale di negoziazione, ad esclusione di quelle che incorporano uno strumento finanziario derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato 3) strumenti del mercato monetario, ad esclusione di quelli che incorporano uno strumento finanziario derivato o una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio associato 4) parti di OIC UCITS 5) depositi strutturati, ad esclusione di quelli che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente comprendere il rischio del rendimento o il costo associato all'uscita dal prodotto prima della scadenza 6) altri strumenti finanziari non complessi, che soddisfano i criteri specificati dall'articolo 57 del Regolamento UE 2017/565	Articolo X.IV.5 lett. a) del Reg. BCSM 2024-05
Supporto durevole	Qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate	Articolo I.I.2 del Reg. BCSM 2024-05

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.

GLOSSARIO MIFID II

Target market	Mercato di riferimento identificato dal produttore e/o dal distributore costituito da un gruppo di clienti che condividono caratteristiche comuni a livello astratto e generalizzato in base alle caratteristiche, agli obiettivi e alle esigenze dello stesso	-
Target market effettivo	Target market degli strumenti finanziari identificato dal distributore sulla base delle informazioni ricevute dal produttore e sulle informazioni raccolte dai propri clienti	-
Target market negativo	I gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono compatibili generalmente con uno strumento finanziario o un prodotto di investimento assicurativo	-
Target market potenziale	Target market degli strumenti finanziari identificato dal produttore in fase di sviluppo dello strumento finanziario	-
Tecniche di comunicazione a distanza	Tecniche di contatto con la clientela o con il pubblico, diverse dalla pubblicità, che non comportano la presenza fisica e simultanea del cliente e del soggetto offerente o di un suo incaricato	Articolo 1 lett. ss) della LISF

Il presente glossario ha esclusivamente finalità esplicative e non ha valore legale. In caso di difformità, prevalgono le disposizioni contenute nei testi normativi e contrattuali ufficiali.

Il significato dei termini definiti si estende, salvo diverso contesto, anche alle rispettive forme singolari/plurali e maschili/femminili.